

Disegno T. Luzzi.

SCHEMA DI LEGGE, PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO
GENERALE REGOLATORE EDILIZIO E DI AMPLIAMENTO
DELLA CITTA' DI MILANO

RAPu

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Art. 1

E' ~~approvato per causa di pubblica utilità~~ il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, ^{compilato} ~~secondo il progetto~~ in data del ²⁸ Maggio 1910 ~~a firma~~ degli Ingegneri Pavia e Masera.

Un esemplare di questo ^{piano} ~~progetto~~, munito del visto del Ministro proponente, ^{sera} ~~dovrà rimanere~~ depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2

Il piano generale ^{si suddivide in} ~~comprende~~ le seguenti tre zone:

la prima zona comprende la parte della Città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: Viale Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, Corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, Piazzale Magenta ;

la seconda zona si estende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato colla legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti reali 22 febbraio 1891, 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e

18 agosto 1904;

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano generale pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati d'esecuzione, allegati al progetto ed a firma ing. Pavia e Masera in data ¹⁵ Maggio 1912.

Per le zone seconda e terza i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal Prefetto della Provincia di Milano, a norma degli art. 17 e seguenti della legge di espropriazione p. pubblica utilità 25 Giugno 1865 n. 2359.

Art. 3

Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini : Per la prima zona

Pei piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi Decreti Reali;

Per tutti gli altri piani di questa zona compresi nel piano generale è assegnato il termine di anni 25 dalla ~~promulgazione~~ ^{pubblicazione} della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via S. Pietro in Gessate e adiacenze già contemplate da quello precedente, approvato con Regio Decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

Per la seconda zona

è mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889 numero 6210, serie 3°, salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni ^{20 Dalla pubblicazione della presente legge} ~~dieci dalle epoche in cui nelle sedi stesse cesserà definitivamente il servizio ferrovia-~~

~~rio.~~

Per la terza zona :

è assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla ^{pubblicazione} ~~promulgazione~~ della presente legge.

Art.4

Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al Comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77-78-79-80-81 della Legge 25 giugno 1865 N.° 2359.

Art.5

Per la seconda e terza zona di cui al precedente Art.2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze, e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggior valore che

l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

Art. 6

Nell'esecuzione del piano generale il Comune di Milano potrà valersi delle facoltà di cui all'Art. 22 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati d'esecuzione per le opere comprese nella I zona, e fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

Art. 7

Per le strade tanto vicinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

Art. 8

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di ^{approvare} ~~accettare~~ le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal Comune di Milano nel corso della sua attuazione, e di estendere alle medesime le disposizioni della pre-

sente legge. ~~Il Governo del Re è pure autorizzato, verificandosi le condizioni stabilite dall'art. 13 della legge stessa, a concedere eventualmente proroga ai termini stabiliti col precedente art. 3.~~

Art. 9

Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio Comunale di Milano uno speciale Regolamento da approvarsi per decreto reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.